



MINISTERO DEI TRASPORTI
Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure

ORDINANZA n°11/2007

Il Capo del Circondario Marittimo di Santa Margherita Ligure;

- VISTO:** che l'amministrazione del demanio marittimo – incluso il porto è esercitata dal Comune di Chiavari con l'atto cinquantennale di concessione n° 1675 stipulato in data 16.05.1973 assentito dall'Amministrazione Marittima al Comune di Chiavari per la realizzazione e gestione di un porto turistico;
- VISTO:** Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n° 112, "C onferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1998 - Supplemento Ordinario n. 77 - (*Rettifica G.U. n. 116 del 21 maggio 1997*) e della Legge 88/2001;
- CONSIDERATO:** che la competenza in materia di sicurezza portuale e della navigazione marittima permane in capo all'Autorità Marittima;
- VISTA:** la propria Ordinanza n° 92/84 in data 22.11.1984 con la quale veniva approvato il Regolamento Comunale per l'esercizio e l'uso del Porto Turistico di Chiavari;
- CONSIDERATO:** che in attuazione dell'art.2 del regolamento Comunale anzidetto l'Amministrazione Comunale di Chiavari, per la gestione dei servizi nautici e la direzione del porto quale articolazione organizzativa della stessa amministrazione ha istituito la società "Marina Chiavari"
- VISTE:** le proprie Ordinanze n° 12/88 in data 28.03.88, n° 77/92 in data 10.09.1992, n° 26/97 in data 30.04.1997, n° 99/01 in data 12.07.2001 e n° 43/2005 in data 29.04.2005 che disciplinano l'uso della banchina del molo foraneo del porto di Chiavari;
- VISTO:** il Regolamento di Circolazione emanato in data 07.12.2004 ed approvato con propria Ordinanza n° 196 in data 07.12.2004, così come modificato con altra propria Ordinanza n° 01/2006 in data 11.01.2006;
- VISTO:** il Decreto Legislativo n° 182 del 24.06.2003 – "Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico";
- VISTA:** la delibera n° 28 del 29.06.2006 del Consiglio Comunale di Chiavari relativa al nuovo "Regolamento Comunale per l'esercizio e l'uso del Porto Turistico di Chiavari"

VISTA: la Legge 13 del 28.04.1999 della Regione Liguria, come modificata con successiva L.R. 03.01.2002 n° 1, con la quale in attuazione del D.L.vo 112/98 sono state individuate le funzioni riservate alla Regione e quelle trasferite agli enti locali in materia di difesa della costa, rinascimento degli arenili, protezione ed osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti;

RITENUTO OPPORTUNO: redigere un nuovo testo regolamentare, in linea con la nuova legislazione in materia di demanio marittimo e portuale, in particolare che distingua le competenze dell'Amministrazione Marittima da quelle del Comune di Chiavari;

VISTI gli artt.17, 28, 30, 62, 63, 80 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);

ORDINA

Art.1) E' approvato il Regolamento del Porto di Chiavari allegato alla presente Ordinanza che ne fa parte integrante ed inscindibile che entra in vigore dalle 08:00 del giorno 01.03.2007;

Art.2) E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e di far osservare la presente Ordinanza;

Art.3) I contravventori alla presente ordinanza, qualora il fatto non costituisce più grave reato ovvero più grave illecito amministrativo, saranno perseguiti ai sensi degli artt. 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione del Codice della Navigazione nonché ai sensi degli artt. 53, 54, 55 e 56 del Dlgs 18 luglio 2005 n°171.

Art.4) La presente Ordinanza entra in vigore dal **1 aprile 2007**. A decorrere dalla stessa data sono abrogate le ordinanze citate in premessa, come deve altresì intendersi abrogata ogni altra norma, contenuta in diversi provvedimenti o regolamenti, che sia in contrasto con le disposizioni contenute nella presente Ordinanza.

Santa Margherita Ligure, _09 marzo 2007_

IL COMANDANTE
Tenente di Vascello (CP)
Leonardo DERI



MINISTERO DEI TRASPORTI
Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO E L'USO DEL PORTO TURISTICO DI CHIAVARI

Capo I
Norme generali

ART. 1
Ambito di applicazione

Le disposizioni dettate dal presente regolamento si applicano al porto di Chiavari. Lo specchio acqueo del porto di Chiavari è compreso:

- A Sud dal molo di sopraflutto;
- a ponente dal molo di sottoflutto.
- Moli che racchiudono le retrostanti banchine ed il relativo specchio acqueo.

Il presente regolamento vincola tutti coloro che utilizzano, a qualsiasi titolo, beni ed infrastrutture che comunque incidono nell'ambito della concessione demaniale marittima assentita al Comune di Chiavari.

ART.2
Norme per la navigazione nelle acque portuali

In applicazione delle norme per prevenire gli abbordi in mare – di cui alla convenzione COLREG 72 – le unità in genere in uscita dal porto devono tenere, per quanto possibile e ragionevole, ai fini della sicurezza della navigazione portuale, la dritta, avendo precedenza su quelle in entrata in ragione di quella stessa ragionevolezza che regola la corretta e sicura navigazione.

Le unità in navigazione nelle acque portuali devono raggiungere, seguendo la rotta più breve il punto di ormeggio assegnato in entrata, o l'imboccatura del porto, se in uscita, evitando di eseguire manovre o evoluzioni non necessarie.

Al fine di evitare situazioni di congestionamento portuale che potrebbero diminuire il gradiente di sicurezza, tutte le unità di lunghezza superiore a metri 10 devono, prima di impegnare il canale di ingresso del porto prendere diretti contatti via VHF (Canale 10) o telefonicamente con la Soc. "Marina Chiavari" (tel.0185364081).

La navigazione nelle acque portuali deve avvenire con la sola propulsione meccanica salvo le piccole unità a vela prive di motore ausiliario che, devono navigare in modo da ridurre al minimo i bordi evitando sempre e comunque di intralciare la navigazione di altre unità.

I Comandanti delle unità in genere devono assumere tutte le precauzioni, con le misure di prudenza e di sicurezza atte a prevenire situazioni di pericolo e/o di danno a terzi e/o alle opere portuali.

Durante la navigazione nello specchio acqueo del porto, deve essere mantenuta la velocità di sicurezza, cioè quella velocità che non costituisce pericolo, disturbo o elemento

di moto ondoso e/o agitazione delle acque che possa procurare danni alle altre unità in navigazione o agli ormeggi e, comunque, essa non deve essere superiore a tre nodi all'interno dell'area Portuale.

Le predette unità dovranno prestare la massima attenzione alle manovre di ingresso ed uscita dal porto, evitando, per quanto possibile, di procedere in caso di avverse condizioni meteo marine nelle quali il fondale potrebbe ulteriormente ridursi, ed evitando altresì, di effettuare accostate in prossimità delle testate dei due moli per la presenza di banchi di sabbia.

Sono esclusi da tale limitazione le imbarcazioni addette ai servizi del porto per comprovata necessità.

Vengono esentate dall'osservanza di tale disposizione, le fattispecie riconducibili alle situazioni di emergenza, ovvero quelle annesse alla vita umana in mare e della sicurezza della navigazione e dell'ecosistema.

ART. 3 **Piano Ormeggi**

Il piano ormeggi del porto in appendice fa parte integrante del presente regolamento. Ogni utilizzo in difformità del piano deve essere preventivamente autorizzato dall'Autorità marittima che valuterà gli aspetti relativi la sicurezza della navigazione e portuale.

Ferma restando la competenza esclusiva del Comune per l'assegnazione delle concessioni demaniali marittime e dei concessionari per la determinazione dei criteri di assegnazione degli ormeggi compatibilmente con la loro destinazione d'uso, il Comandante del Porto, per motivi di sicurezza portuale regola e vigila gli stessi ormeggi in forza delle norme del Codice della Navigazione.

3.1) ormeggi pontili

le zone di ormeggio nello specchio acqueo del porto turistico sono così distribuite:

- ZONA A n°118, lung. fino a mt. 6,00 X 2,10
- ZONA B n°148, lung. fino a mt. 8,25 X 3,05
- ZONA C n°169, lung. fino a mt. 12,00 X 4,10
- ZONA D n° 26, lung. fino a mt. 18,00 X 5,10
- ZONA E n° 4, lung. fino a mt. 25,00 X 5,50

Tali dimensioni si intendono riferite agli effettivi ingombri dell'unità (compresi l'eventuale delfiniera, pulpito, bompresso, motore fuori bordo e qualsiasi altra sporgenza, quali pinne stabilizzatrici ecc.) e cioè il "fuoritutto" dell'unità la quale non può avere dimensioni superiori a quelle delle categoria d'ormeggio di appartenenza, salva la tollerabilità del 7% in lunghezza e del 3% in larghezza.

3.2) ormeggi destinati alla pesca e al transito

La banchina del molo foraneo del porto di Chiavari e lo specchio acqueo ad essa antistante, a partire dalla radice del molo stesso, vengono ripartiti, ai fini della loro utilizzazione, nel seguente modo:

- A) per una lunghezza lineare di circa ml 50, è destinata a zona emergenze su apposita autorizzazione rilasciata dall'Autorità Marittima Locale;

- B) per i successivi ml. 48, è destinata alle unità dei pescatori professionisti su disposizioni del Comandante del Porto;
- C) la restante parte di circa ml 132 è destinata alle unità libero transito, previa autorizzazione della Civica Amministrazione di Chiavari per il tramite della Società "Marina Chiavari":
- i primi 60 ml per n°12 posti barca per unità di lunghezza massima di 24 mt e larghezza massima di 5 mt. aventi pescaggio massimo mt. 3;
 - nei rimanenti 72 ml per n°20 unità di lunghezza massima di 12 mt. e larghezza massima di mt 3,50 aventi pescaggio massimo di mt.2.

Le predette unità devono ormeggiare di punta (in andana), ossia con il proprio asse longitudinale perpendicolare alla banchina.

Per lunghezza massima si intende l'effettivo ingombro dell'unità (compresi l'eventuale delfiniera, pulpito, bompresso, motore fuori bordo e qualsiasi altra sporgenza).

ART.4 **Sicurezza della Navigazione**

Ogni unità deve possedere i requisiti di galleggiabilità e stabilità necessari a soddisfare le condizioni di navigabilità ai fini della sicurezza della navigazione e contro il pericolo di incendio.

Le unità attraccate ai pontili ed alle banchine del porto di Chiavari, devono essere ormeggiate secondo i principi della buona arte marinaresca e con cavi/cime di ormeggio idonei che ne assicurino la sicurezza.

Inoltre, all'ormeggio, ciascuna unità deve essere dotata di parabordi proporzionati e mantenere i motori ausiliari/generatori spenti fatte salve specifiche autorizzazioni rilasciate dall'Autorità Marittima .

Le unità ormeggiate nelle zone destinate al transito per motivi di sicurezza portuale devono garantire l'immediata reperibilità dell'equipaggio, anche mediante numero telefonico comunicato alla Società "Marina Chiavari" che dovrà, in caso di necessità, fornire prontamente all'Autorità Marittima.

ART.5 **Divieti generali**

Nelle acque del porto, delimitato dai fanali rosso e verde, sono vietate la balneazione, le immersioni subacquee, attività ludico diportistiche (a titolo esemplificativo: sci nautico, paracadutismo ascensionale, surfing ed windsurfing) e la pesca, di ogni tipo. I lavori subacquei possono essere eseguiti esclusivamente dai sommozzatori o palombari di cui all'art. 116 del Codice della Navigazione e previo nulla osta del Comandante del porto, in osservanza delle norme di sicurezza.

Inoltre la zona di mare di forma semicircolare antistante l'imboccatura del porto, costituita dall'allineamento dei fanali di accesso al porto per un raggio di mt. 100 (cento), incentrato nel punto mediano della congiungente stessa, è interdetta alla sosta, all'ormeggio ed ad ogni altra attività direttamente o di riflesso connessa con l'uso del mare, nonché all'effettuazione di:

- gare sportive con qualsiasi unità e qualunque sia la sua propulsione;

- esercitazioni ed allenamenti;
- immersioni e pesca subacquea.

Nella stessa zona sono vietate:

- la pesca;
- lo sci nautico;
- il paracadutismo ascensionale;
- la balneazione.

ART.6

Obblighi del concessionario

Ferme restando le obbligazioni poste a carico dell'Ente concessionario dall'atto concessorio, il Comune gestore è tenuto a garantire:

- la pulizia delle banchine e dei pontili;
- la pulizia dello specchio acqueo;
- il servizio antincendio ed antinquinamento di cui ai successivi articoli;
- l'ormeggio dei natanti;
- i servizi idrici, elettrici, igienici e loro manutenzione;
- l'illuminazione del porto;
- la funzionalità dei segnalamenti marittimi;
- il servizio di vigilanza e sorveglianza nell'ambito della concessione;
- l'assistenza radiotelefonica;
- garantire un servizio di pronto intervento che assicuri il pronto fronteggiare di situazioni di emergenza in porto;
- munire il personale autorizzato ad operare nell'ambito della concessione per la puntuale e corretta gestione del porto turistico di apposito indumento recante la scritta "MARINA CHIAVARI".

Art.7

Ulteriori obblighi del concessionario

Il Comune concessionario, tramite la sua società di gestione, è altresì tenuto a:

1. disporre a cura e spesa del proprietario la rimozione e la custodia di unità in stato di abbandono o di pericolo che, seppur non costituendo rifiuto, possono costituire pericolo o intralcio alla sicurezza della navigazione nel porto;
2. tenere affisso al locale "Direzione" i numeri di telefono più utili da utilizzarsi in caso di emergenza;
3. assicurare l'efficienza dei servizi igienici presenti all'interno dell'area portuale
4. mantenere un registro, anche mediante un supporto informativo, aggiornato delle unità presenti in porto. Per ciascuna unità ospite deve essere custodita apposita scheda riportante le generalità dell'equipaggio e i dati dell'unità;
5. armare ed equipaggiare almeno una imbarcazione a motore per le attività proprie collegate alla migliore gestione del porto turistico. Le unità devono essere riconoscibili da scritte laterali – MARINA CHIAVARI – tra le dotazioni, in aggiunta a quelle previste per legge, ogni imbarcazione deve essere dotata di VHF (anche portatile) e/o telefono cellulare;

Art. 8 **Banchina di ricevimento**

Possono ormeggiare nella zona denominata banchina di ricevimento posta lungo la testa del molo foraneo posto a ponente soltanto le unità navali delle forze dell'ordine e i traghetti adibiti al trasporto passeggeri con pescaggio inferiore a 1,80 mt. Alle unità da diporto e' fatto divieto d'ormeggio al molo di ricevimento senza la preventiva autorizzazione da parte della Società "Marina Chiavari" . La richiesta potrà essere effettuata via VHF sul canale di lavoro (10) o telefonica al n. 0185 364081. Le unità potranno ormeggiare esclusivamente e sostarvi per il tempo concordato.

Le operazioni di imbarco e sbarco passeggeri devono avvenire con la dovuta celerità in modo da evitare stazionamenti oltre il tempo necessario. Ciò al fine di permettere la fruizione della banchina a ogni imbarcazione espletante pubblico servizio. Gli addetti al servizio hanno l'obbligo di porre in atto tutte quelle misure atte a salvaguardare la pubblica incolumità durante le operazioni di imbarco e sbarco.

E' altresì autorizzato l'ormeggio temporaneo per le sole operazioni di recupero ed il trattamento delle acque di sentina e delle acque nere delle imbarcazioni previa autorizzazione della Direzione del porto presso l'apposito macchinario di smaltimento ivi ubicato.

Le unità ormeggiate a vario titolo alla banchina di ricevimento, stante la presenza nelle vicinanze dell'area atterraggio elicottero (art.11), devono essere sempre pronte a lasciare la stessa banchina in caso di emergenza in qualunque momento.

Art. 9 **Sicurezza manovre d'ormeggio**

Per ragioni di sicurezza, durante le manovre d'ormeggio delle unità, è vietato transitare e stazionare al di là della linea gialla tracciata sulle banchine.

Gli operatori portuali hanno l'obbligo di porre in atto tutte quelle misure atte a salvaguardare la pubblica incolumità .

Art. 10 **Operazioni di tenderaggio con le navi da crociera in rada**

Le operazioni di tenderaggio potranno essere effettuate esclusivamente nelle aree preventivamente autorizzate nel pieno rispetto della normativa relativa alla security portuale.

Sulle aree individuate è fatto divieto di posizionare qualsiasi attrezzatura o materiale di conforto o pubblicitario pertinente le navi in rada senza la prevista autorizzazione dell'Amministrazione Comunale .-

Art.11 **Area atterraggio elicottero**

La zona posta all'estremità del molo di ponente è destinata all'atterraggio e al decollo degli elicotteri solo ed esclusivamente per motivi di emergenza previa autorizzazione e sotto la responsabilità della "Marina Chiavari" la quale avvisa prontamente la locale Autorità Marittima.

Ogni qualvolta l'elisuperficie viene utilizzata, il personale di servizio della Soc Marina Chiavari mette in atto le seguenti procedure standard:

1. abbassa la sbarra antistante la cala nostromo;
2. abbassa il palo del fanale rosso;
3. regola il traffico delle unità in entrata ed uscita dal porto mediante l'utilizzo della m/b di servizio;
4. posiziona in prossimità dell'elisuperficie un estintore da 100 Kg. a polvere.

CAPO II

Disposizioni inerenti la sicurezza delle operazioni di alaggio e varo

Art. 12

Alaggio e varo delle unità

Chiunque voglia effettuare operazioni di alaggio e varo deve richiederne la preventiva autorizzazione alla Direzione del porto .

Durante le operazioni il proprietario e/o la ditta esecutrice dovrà predisporre un idoneo servizio di vigilanza ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità .

Tutte le operazioni con l'utilizzo di mezzi di sollevamento per la posa in mare di unità possono essere eseguite negli spazi all'uopo destinati dal Comune di Chiavari con autogrù fisse e mobili e travel lift, gli operatori devono essere muniti di regolare autorizzazione della Autorità Marittima attenendosi scrupolosamente alla normativa vigente sulla Igiene e sicurezza dei Lavoratori .

Le unità tirate a secco dovranno essere posizionate negli spazi predestinati e gli scali di alaggio dovranno essere lasciati liberi per garantire le operazioni di varo.

Per eventuali richieste di lavori e sosta di unità sugli scali dovrà essere presentata istanza alla Società "Marina Chiavari" e alla Locale Autorità Marittima per specifica autorizzazione.

Qualora le operazioni di alaggio e/o varo – salvo quanto non diversamente disposto dal titolo concessorio – avvengano mediante l'utilizzo di mezzi di sollevamento, esse devono essere eseguite nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) i mezzi di sollevamento devono essere in perfetta efficienza;
- b) alla manovra dei suddetti mezzi deve essere posto personale idoneo e pratico, adeguatamente attrezzato nonché edotto a cura del concessionario sulle norme antinfortunistiche vigenti e sui rischi a cui si può andare incontro nel caso esse non venissero rispettate;
- c) il raggio di azione dei mezzi di sollevamento deve essere, a cura di chi esegue l'operazione, mantenuto sgombro, eventualmente anche mediante transenne;
- d) devono essere adottate tutte le precauzioni possibili volte ad evitare che siano arrecati danni alle persone e/o cose;
- e) in funzione della portata massima del mezzo di sollevamento, tenuto conto anche dell'eventuale sbraccio, le operazioni devono essere compatibili col il peso dell'unità da alare o varare;
- f) le operazioni di alaggio e varo, ferma restando la stretta osservanza di tutta la normativa vigente, volta a tutelare l'incolumità di chicchessia, devono essere eseguite con la massima celerità consentita, in ragion dell'assoluta sicurezza;
- g) l'unità deve sostare nella zona o banchina destinata alle operazioni di alaggio e/o varo per il tempo strettamente necessario alle operazioni stesse.
- h) all'atto dell'alaggio e varo l'unità deve presentarsi senza persone a bordo;
- i) le unità devono essere trasferite nella zona o banchina ove si effettuerà l'alaggio/varo solo quando il mezzo di sollevamento è pronto all'esecuzione delle operazioni.

Gli operatori all'interno del porto regolarmente autorizzati dal concessionario devono tenere aggiornato apposito registro con l'indicazione dei mezzi di sollevamento di cui detiene la disponibilità con annotate le relative certificazioni e scadenze.

È vietato l'uso dello scalo di alaggio per le unità il cui tonnellaggio è superiore a quello previsto della sopportabilità dell'opera portuale ovvero le cui caratteristiche, a giudizio dell'Ente concessionario, non ne consiglino il sicuro ed agevole uso.

Al fine di consentire l'utilizzo dello scalo, le relative operazioni di alaggio e varo devono avvenire nello stretto tempo necessario alla loro esecuzione, in ragione dell'assoluta sicurezza.

Onde assicurarne la fruibilità, sullo scalo d'alaggio è vietato altresì:

- la sosta di unità e/o cose;
- l'esecuzione di qualsiasi lavoro di manutenzione alle unità, salvo casi eccezionali come valutati dalla società "Marina Chiavari" e dall'Autorità Marittima locale;
- la sosta di qualsiasi veicolo;
- il deposito di merci, materiali ed attrezzature.

Coloro che utilizzano lo scalo, una volta terminate le operazioni, devono celermente allontanare dallo steso gli eventuali veicoli ed attrezzature necessarie per le operazioni (carrelli, invasature, ecc.) e, in caso di alaggio, la stessa unità.

Al termine delle operazioni di cui sopra:

- in caso di alaggio:
 - l'unità deve essere prontamente trasferita presso la zona assegnata per l'esecuzione dei lavori o per il rimessaggio/ricovero oppure allontanata dal porto, esclusivamente con carrelli o invasature gommate e con veicoli idonei al loro rimorchio e di adeguata potenza;
 - le operazioni di trasferimento o di allontanamento dall'area portuale delle unità devono essere eseguite senza creare intralcio alla viabilità portuale;
 - durante il suddetto trasferimento devono essere adottate tutte le precauzioni possibili al fine di evitare situazioni di pericolo.
- in caso di varo:
 - l'unità deve raggiungere celermente l'ormeggio assegnato, ovvero allontanarsi dal porto.

Art. 13 **Lavori**

Nel porto di Chiavari è consentita l'esecuzione di lavori considerati di scarsa rilevanza nelle zone tecniche all'uopo destinate dalla civica Amministrazione, nel rispetto della normativa vigente sulla igiene e sicurezza del lavoro .

Operazioni di manutenzione e riparazione navale effettuate su unità all'ormeggio in ambito portuale devono essere eseguite nel rispetto della vigente normativa (D.L.vo .27 luglio 1999 n.272).-

CAPO III

Norme antincendio

Art. 14

Norme generali di prevenzione incendi

È vietato gettare o scaricare nelle acque portuali qualsiasi materiale, oggetti incandescenti o comunque qualsiasi sostanza o merce infiammabile atta a provocare incendi.

È altresì vietato lasciare senza presidio sulle banchine qualsiasi materiale, oggetti incandescenti o comunque qualsiasi sostanza o merce infiammabile atta a provocare incendi.

Sui moli e sulle banchine interessate dalla presenza di sostanze o merci infiammabili, comburenti – come autorizzate – che possono alimentare la combustione e comunque sviluppare, se coinvolte in incendi e/o esplosioni, gas o vapori tossici e nocivi, è vietato fumare, accendere fiammiferi, abbandonare mozziconi di sigarette o sigari accesi in prossimità delle stesse ovvero accendere fuochi o utilizzare fonti di calore.

Art. 15

Disposizioni antincendio

Ferme restando le disposizioni contenute nella “monografia antincendio” del porto di Chiavari, approvata dal Capo del Compartimento di Genova in data 03.03.2006, il conduttore di unità in genere, ormeggiata nel porto deve evitare di:

1. metter in moto i motori (per unità entro bordo) prima di aver provveduto ad aerazione del vano motore;
2. mantenere i mezzi antincendio di bordo in cattivo stato di uso .
3. temporeggiare – in caso di incendio o di principio di incendio – ad allertare l’Autorità Marittima per l’adozione di misure/interventi tesi a fronteggiare l’emergenza, valutando, ricorrendone i presupposti, di far sbarcare le persone eventualmente presenti a bordo.

È vietato procedere al travaso di combustibili e/o bunkeraggio a mezzo di apprestamenti, sistemazioni o apparecchiature non leciti.

CAPO IV

Disposizioni in materia di rifiuti

Art. 16

Norme generali

Sono vietati lo svuotamento delle acque di sentina ed il getto di materiale o rifiuti di qualsiasi genere nello specchio acqueo portuale.

Ferma restando la normativa vigente e nelle more di individuare con gara pubblica la società preposta alla raccolta e smaltimento rifiuti nel porto di Chiavari, i rifiuti di bordo – qualora non costituenti rifiuti speciali – devono essere depositati negli appositi contenitori posti nell’ambito portuale a cura del Comune di Chiavari che provvederà al relativo prelievo, trasporto e conferimento e/o smaltimento con periodicità tale da evitare accumuli maleodoranti e/o nocivi, procurandosi di operare nelle zone di minore affluenza, senza che venga arrecato disturbo agli eventuali occupanti di imbarcazioni da diporto.

Quanto sopra con esclusione dei casi non prevedibili ed urgenti.

Il Comune provvederà alla sistemazione in siti portuali individuati di contenitori idonei alla raccolta differenziata dei rifiuti. Per i rifiuti speciali gli stessi dovranno essere conferiti a ditta specializzata.

Per i rifiuti speciali, olii, filtri e batterie esauste, si applicano le norme vigenti in materia compresa la perfetta tenuta dei registri e dei formulari richiesti dalle norme stesse, salvo diverse disposizioni di legge.

Art. 17

Raccolta differenziata dei rifiuti

È fatto obbligo ai proprietari, armatori e comandanti di unità, nonché agli altri soggetti operanti in ambito portuale, di provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti per il loro successivo conferimento presso gli appositi contenitori all'uopo sistemati in ambito portuale.

Onde agevolare il prelievo dei rifiuti in condizioni igieniche idonee, è fatto obbligo a chiunque produca rifiuti urbani non ingombranti, qualora non sia possibile il conferimento in frazioni merceologiche omogenee presso idonei contenitori, di richiudere i suddetti rifiuti in sacchi ben legati di adeguata robustezza. Il peso di sacchetti una volta pieni non deve costituire impedimento al loro maneggio.

Art. 18

Raccolta di rifiuti speciali

I rifiuti che rientrano nella categoria dei "rifiuti speciali" o "rifiuti pericolosi" e tutti gli altri tipi di rifiuti non rientranti nella disciplina del Decreto Legislativo 22/97, dovranno essere, a cura dei produttori, conferiti alle aziende specializzate per il successivo smaltimento.

Art.19

Isola ecologica

Il Comune di Chiavari, concessionario dell'approdo turistico, attraverso la Soc. di gestione dei servizi portuali ha installato nella zona tecnica del porto l'isola ecologica che permette la raccolta di olii usati, di batterie esauste, di filtri, lattine olii esausti;

Il ritiro avviene regolarmente a cura della ditta autorizzata su richiesta della Direzione del Porto.

CAPO V

Disposizioni per la prevenzione dell'inquinamento causato dai rifiuti originati dalle unità nell'ambito portuale di Chiavari

Art. 20 **Definizioni**

Ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel presente capito, le denominazioni hanno significati indicati nell'annesso V della Convenzione Internazionale MARPOL '73/78 e successivi emendamenti e modificazioni, nonché nel Decreto Legislativo 22/97.

Art. 21 **Divieti**

Nell'ambito portuale di Chiavari è fatto divieto a chicchessia di gettare, abbandonare, depositare, riunire rifiuti di qualsiasi genere.

E' fatto divieto altresì a tutte le navi e galleggianti, comprese quelle da pesca e da diporto, in armamento o in disarmo, siano esse in acqua o tirare a secco, di scaricare a mare o abbandonare a terra rifiuti di qualsiasi natura.

Art. 22 **Obblighi**

È fatto obbligo a chiunque gettasse in mare, anche accidentalmente, rifiuti di qualsiasi genere, di provvedere, anche avvalendosi di ditte specializzate, al loro recupero per il successivo smaltimento, provvedendo alla bonifica della zona.

Art. 23 **Impiego dei servizi igienici di bordo**

Per le esigenze personali devono essere usati i servizi igienici esistenti a terra, salvo che l'imbarcazione sia dotata di specifiche attrezzature atte a raccogliere i liquami di bordo.

È vietata l'utilizzazione dei servizi igienici di bordo, ad eccezione delle unità dotate di approvati sistemi di sicurezza che permettano di escludere lo scarico in mare di liquami.

CAPO VI

Norme antinquinamento

Art. 24 **Campo di applicazione**

Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano a tutte le unità in genere che stazionano, anche per il solo transito, nelle acque del porto di Chiavari.

Art. 25 **Divieti**

È fatto assoluto divieto, nel porto di Chiavari, senza alcuna discriminazione di nazionalità, a tutte le imbarcazioni di qualsiasi tipo e dimensione, di versare nelle acque portuali qualsiasi sostanza contenente idrocarburi, anche in miscela, nonché qualsiasi

sostanza nociva all'ambiente marino indicata nella tabella allegata alla Legge n. 979/82 e successive modificazioni ed integrazioni. Tale divieto è esteso anche a stabilimenti di lavoro che utilizzano e manipolano, per le loro attività, prodotti nocivi all'ambiente marino e che possono procurare, per un'immissione o sversamento anche accidentale, danno all'ecosistema marino.

Art. 26

I Comandanti delle unità che sostano nel porto di Chiavari ed i titolari di attività esercitate nel porto stesso, devono disporre tutte le misure atte ad evitare il colaggio ed il versamento in mare delle sostanze che possano provocare inquinamento, vigilando con la massima diligenza.

Art. 27

È vietato il getto di materiale di qualsiasi genere, solidi o liquidi, compresi i rifiuti di bordo, nonché l'abbandono e, comunque, il deposito anche temporaneo di carcasse o altro materiale in genere fuori uso:

- a) nello specchio acqueo portuale;
- b) negli ambiti terrestri del porto di Chiavari.

A carico del Comune di Chiavari è posto l'onere dell'intervento di bonifica con materiale proprio ovvero a mezzo di ditta specializzata per eventuali inquinamenti portuali non riconducibili ad alcun responsabile. Le dotazioni minime per usi di estrema urgenza nella disponibilità della società "Marina Chiavari" sono le seguenti:

- panne galleggianti portuali sufficienti a chiudere l'imboccatura del porto;
- n°50 (cinquanta) fogli oleoassorbenti;
- n° 2 (due) fusti di prodotto disperdente/abbattente approvato dal Ministero della Sanità.

Detto materiale dovrà essere custodito in luogo idoneo.

S. Margherita Ligure, 09 marzo 2007

***Il COMANDANTE
T. V. (CP) Leonardo DERI***